FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
via Tagliamento, 237 – 83100 Avellino
Tel. (0825) 783829

e-mail: del.avellino@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

DELEGAZIONE PROVINCIALE
AVELLINO

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale n. 1/GST del 12 novembre 2026

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

ESORDIENTI MISTI A 9 AVELLINO

RECLAMO ACCADEMIA IRPINIA TEORA
GARA POL. BISACCESE – ACCADEMIA IRPINIA TEORA DEL 01.11.2026

Il GST, letto il reclamo presentato dalla soc. Accademia Irpinia Teora, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità essendo stato proposto privo del previsto preannuncio, nonché del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva (Art. 67 c.1 e art. 46 c. 2 del CGS).
Delibera, pertanto, di respingere il reclamo disponendo l'addebito della relativa tassa sul conto della società reclamante.
In merito all'omologazione del risultato della gara, questo GST, comunque, non può non tener conto di tutte le risultanze dei documenti ufficiali in suo possesso, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni dettate dagli artt. 66 lett. A, 61 c. 1 e 62 c. 2 del CGS. Dalla verifica degli atti ufficiali della gara e tenuto conto della riserva scritta, allegata al referto, presentata dal presidente della soc. Accademia Irpinia Teora e controfirmata dall'arbitro, è innegabile che nel corso della seconda delle tre frazioni di gioco previste nel campionato Esordienti Misti a 9, la soc. Pol. Bisaccese faceva subentrare n. 3 calciatori non presenti sulla distinta di gara e, quindi, non riconosciuti prima dell'inizio dell'incontro nel corso del consueto "riconoscimento" effettuato dall'arbitro. A seguito di espressa richiesta del dirigente della società ospite, il DDG, prima dell'inizio della terza frazione di gioco, constatata l'assenza dei tre citati calciatori sulla distinta di gara, li invitava ad abbandonare il terreno di gioco. La società Pol. Bisaccese, quindi, ha palesemente permesso di prendere parte alla gara a calciatori che non ne avevano titolo perché non riconosciuti all'inizio della stessa. In ragione del loro utilizzo la soc. Pol. Bisaccese, pertanto, deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 10 del CGS, PQM

DELIBERA

di infliggere alla soc. Pol. Bisaccese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di € 50,00 per i fatti sopra esposti; di inibire fino al 07.01.2027 il dirigente accompagnatore Sicuranza Angelo, firmatario della distinta di gara. Per gli ulteriori provvedimenti disciplinari si rinvia alla camicia di gara. Dispone, infine, l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Vincenzo Festa

Pubblicato in Avellino il 12 novembre 2026.

Il Segretario
Fernando Guerriero

Il Delegato
Antonio Ferola